



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Prot. segr. n. 2 del 13.01.2022

Al Presidente del Consiglio Regionale
On. Gennaro Oliviero

Alla Direzione Generale Ufficio Legislativo

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'interrogazione a risposta scritta, resa ai sensi dell'art. 124 del vigente regolamento interno del Consiglio Regionale e concernente "Problematiche Impianto trattamento rifiuti pericolosi San Sebastiano al Vesuvio".

Il Consigliere Regionale
Prof. Avv. Severino Nappi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Nappi', written over the printed name.

All'Assessore Regionale all'Ambiente,
Avv. Fulvio Bonavitacola,

All'Assessore Regionale all'Urbanistica,
Arch. Bruno Discepolo

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta ai sensi dell'art. 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale concernente "Problematiche Impianto trattamento rifiuti pericolosi San Sebastiano al Vesuvio".

Premesso che

- in San Sebastiano al Vesuvio alla Via Figliola 40/42, al confine con Cercola e S. Giorgio a Cremano, in un'area privata è stato realizzato dalla Ciscav Srl un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi;

- in data 19.05.2015, la Ciscav Srl presentava al Comune di S. Sebastiano al Vesuvio (Na) domanda per autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) al fine di installare nell'immobile (capannone + piazzale di circa 4000mq) un'attività commerciale di vendita di materiale edile e connessa attività di deposito e recupero di rifiuti non pericolosi R13. Tale attività risultava compatibile con la destinazione urbanistica dell'area che ricade in zona "A", con interesse storico – ambientale del PRG comunale e in zona A.I.;

- nelle more dello svolgimento della procedura per l'ottenimento dell'A.U.A., la CISCAY depositava nuova richiesta autorizzativa, questa volta ex art. 208 d.lgs 152/2006 a mezzo della quale chiedeva di realizzare, nella medesima zona A.I. e di interesse storico – ambientale, un impianto di deposito, frantumazione e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

- il tecnico incaricato di presentare il nuovo progetto per conto della Ciscav Srl, precisava che per l'ottenimento dell'autorizzazione era necessaria la preventiva Verifica di Impatto Ambientale (V.I.A.) ma il preposto Ufficio della Regione Campania esonerava il progetto dalla V.I.A. e rilasciava parere favorevole. La omessa procedura V.I.A. veniva giustificata dal fatto che l'Ufficio subordinava l'autorizzazione alla realizzazione di una serie di prescrizioni che, però, allo stato, la Regione Campania non ha mai provveduto a controllare;



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

- veniva quindi convocata la Conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione richiesta e, in quella sede, interpellata la Soprintendenza di Napoli, questa nella persona dell'Arch. D. C. affermava che la richiesta "è relativa ad una modifica per il potenziamento delle attività di trattamento e stoccaggio dei rifiuti in un'area già dedicata a tale attività; che tale ciclo di trattamento avverrà in capannone già esistente e nella parte esterna che, pertanto, quest'ampliamento non risulta alterare sotto l'aspetto paesaggistico – ambientale le caratteristiche del contesto" .

- tale affermazione appare non suffragata da elementi idonei a giustificarla, laddove si consideri che dalle carte del progetto risulta evidente che non si tratta di un potenziamento delle attività di trattamento e stoccaggio dei rifiuti in un'area già dedicata a tale attività bensì di una attività commerciale di vendita di materiale edile;

- sulla medesima area è esistente un capannone destinato al solo commercio, in quanto l'area rientra in zona A.I., e pertanto, in materia di recupero di aree industriali, la legge stabilisce che le attività industriali dismesse devono essere recuperate soltanto destinandole ad attività commerciali o similari, ma non industriali;

- in data 17.01.2017, nonostante l'area citata avesse dei limiti urbanistici e paesaggistici stringenti che impedivano il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione dell'impianto, con prot. 2017.0031351 la Regione Campania trasmetteva il Decreto Dirigenziale n. 10 del 16.01.2017 autorizzativo dell'impianto in questione;

- la Regione subordinava l'autorizzazione di cui al citato Decreto dirigenziale n. 10/2017 alla verifica da parte del Comune di San Sebastiano al Vesuvio della compatibilità urbanistica degli interventi richiesti. Tuttavia, i responsabili dell'UTC del Comune di San Sebastiano al Vesuvio non rilevavano che l'area fosse in zona A.I. e con vincoli storico – ambientali che vieterebbero espressamente la concessione dell'installazione dell'impianto;

- la Regione non ha effettuato alcun successivo controllo per verificare l'ottemperanza delle prescrizioni ordinate, sebbene avesse chiaramente precisato che il mancato rispetto delle suddette prescrizioni avrebbero comportato la sospensione/revoca dell'autorizzazione. Peraltro, tra le varie prescrizioni vi era quella di non occupare un'area diversa rispetto a quella indicata nel progetto cosa che invece, risulterebbe essere stata violata. Infatti, dopo aver ottenuto il decreto dirigenziale, la Ciscav Srl depositava presso il Comune (ufficio SUAP) una comunicazione d'installazione di gruppo elettrogeno per ragioni di adeguamento degli impianti di sicurezza, allegando un grafico del sito. Da tale grafico emerge che la società dichiara di utilizzare anche un'altra area contigua che però era esclusa dall'autorizzazione A.U.A. e, che dunque, sarebbe "illegittimamente" utilizzata per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti pericolosi;

Considerato che

- da notizie ricevute, pare che l'impianto di frantumazione e recupero dei rifiuti pericolosi è stato messo in funzione in maniera non conforme alle prescrizioni di legge;



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

- l'attività dell'impianto genera notevole quantità di polvere di dubbia provenienza e natura. I rifiuti trattati vengono messi all'esterno privi di idonea copertura anche quando l'impianto non è funzionante, generando un evidente pericolo per la salute dei cittadini. Infatti, il suddetto impianto è inserito in un contesto abitativo residenziale, ove insistono abitazioni, scuole ed aree agricole;

- d'all'impianto si propagano nuvole di polvere di dubbia provenienza, infatti sempre da notizie apprese, nessuno effettua controlli sul contenuto dei carichi dei numerosi camion (cento al giorno in media) che si recano quotidianamente presso l'impianto in questione;

Atteso che

- la Regione subordinava l'autorizzazione al monitoraggio periodico delle immissioni prodotte dall'impianto e tuttavia "incomprensibilmente" a quattro anni dall'autorizzazione, non risultano essere state compiute le dovute verifiche imposte dalla legge e, in particolare i controlli previsti dal codice dell'ambiente, in ordine alle risponderenze del sito suindicato ai dati del progetto approvato, a partire dai sei mesi di messa in regime dello stabilimento e alle misurazioni da parte delle Autorità di controllo sulle emissioni degli inquinanti fisici e chimici emessi in atmosfera dal sito in oggetto quali la misurazione della frazione respirabile delle polveri oltre che quella totale; le emissioni NORM; le misure dei valori di emissioni del gruppo elettrogeno delle pale meccaniche e del frantumatore; la portata delle aspirazioni localizzate; i livelli di esposizione al rumore LEPD e tutte le misure degli inquinanti fisici e chimici stabilite dal D.Lgs. 152/2006, dal D.Lgs.81/08 e dal D.Lgs.230/95 e dal D.Lgs. 101/2020;

- nonostante la Regione abbia imposto di verificare la compatibilità urbanistica dell'impianto, prima dell'inizio dell'attività, nulla è stato fatto e il sito di rifiuti pericolosi che potrebbe risultare realizzato in contrasto alle norme di legge, continua ad esser attivo;

- dalla documentazione depositata e, in particolare dalle tabelle di stima delle immissioni e materiale prodotto, allegata al progetto presentato dalla stessa Ciscav Srl, risulta che la competenza a rilasciare l'autorizzazione fosse del Ministero dell'Ambiente e non della Regione;

Per quanto suesposto, lo scrivente Consigliere Regionale interroga l'Assessore all'Ambiente e l'Assessore al Governo del Territorio – Urbanistica, ognuno per le rispettive competenze per sapere se intendono avviare un accertamento volto ad appurare la legittimità dell'autorizzazione e cioè se nell'area interessata, ricadente in zona A.I., destinata al commercio, all'agricoltura ed alla residenzialità possa essere consentita l'installazione di un sito di rifiuti pericolosi e nel caso di violazioni quali provvedimenti intendono adottare.

Il Consigliere Regionale
Prof. Avv. Severino Nappi